



COMUNE DI SCIACCA
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale

n. _____ del _____
Reg. Gen. n° _____ del _____

<p>OGGETTO : <i>Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali. Determina a contrarre. Approvazione Bando di gara e relativo Capitolato speciale d'Oneri.</i></p> <p>Il Responsabile del Settore</p> <p>_____</p> <p>(Avv. Francesco CALIA)</p> <p>Il Responsabile del procedimento</p> <p>_____</p> <p>(Comm. Dott. Salvatore NAVARRA)</p>	<p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SETTORE</p> <p>PREMESSO che i Comuni, in ossequio a quanto previsto dal Titolo II del D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992 - “Codice della Strada” – e, specificamente, dall’art.14 che disciplina la responsabilità dell’Ente proprietario delle infrastrutture stradali, devono provvedere :</p> <p>a) <i>alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi ;</i></p> <p>b) <i>al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze,</i></p> <p>assicurando, in particolare, il ripristino delle condizioni di viabilità e di sicurezza dell’area interessata da incidenti stradali, ponendo in essere tutti gli interventi di bonifica atti a garantire la fluidità del traffico, la salvaguardia ambientale e, in generale, la tutela della salute e dell’incolumità pubblica ;</p> <p>CONSIDERATO, peraltro, quanto disposto dall’art.1 del D.Lgs. n.285/1992 citato, che recita testualmente : “La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”, finalità cui necessariamente concorrono anche i Comuni ;</p> <p>RITENUTO che l’attività di ripristino della sede viaria a seguito di incidente deve essere eseguita, altresì, nel pieno rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n.152 del 03 aprile 2006 – “Codice dell’Ambiente”, fra le quali pare opportuno ricordare :</p> <ul style="list-style-type: none">• l’art.192 che sancisce che l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo sono vietati ;• l’art.256 che vieta la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione ;• l’art.239 che, in applicazione al principio ‘<i>chi inquina paga</i>’ e in armonia con la legislazione comunitaria, introduce le norme che governano procedure, modalità e requisiti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate ; <p>CONSIDERATO, inoltre, che il D.Lgs. n.285/1992 all’art.15 lettera <i>f</i>) pone il divieto di “<i>gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze</i>” ; all’art.161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscidie o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo, fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad <i>adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la</i></p>
---	--

circolazione e libero il transito (comma 2), provvedendo altresì a *segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia* (comma 3), al fine di garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada ;

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione, per assicurare gli adempimenti citati e in relazione all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'art.211 D.Lgs. n.285/1992, di affidare il servizio di *"Ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali"*, nell'ambito del territorio comunale di Sciacca, ad apposita Ditta/Società che esegua l'attività di ripristino post-incidente mediante *"pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze"* interessate da incidenti stradali, con la massima professionalità, efficienza e assenza di costi per la Pubblica Amministrazione e per il cittadino ;

ATTESO quanto evidenziato nella materia *de qua* dall'AVCP – Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e cioè :

1. *"L'art. 3, comma 12, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 stabilisce che la concessione di servizi è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura del servizio consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio stesso. L'essenza dell'istituto e, al tempo stesso, l'elemento discrezionale rispetto all'appalto di servizi è dato proprio dalla mancanza del corrispettivo, in quanto il concessionario ritrae il suo utile dallo sfruttamento economico e dalla gestione del servizio. La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto della concessione.*

Come assume la giurisprudenza, le concessioni, nel quadro del diritto comunitario, si distinguono dagli appalti non per il titolo provvedimentale dell'attività, né per il fatto che ci si trovi di fronte ad una vicenda di trasferimento di pubblici poteri o di ampliamento della sfera giuridica del privato, né per la loro natura autoritativa o provvedimentale rispetto alla natura contrattuale dell'appalto, ma per la traslazione dell'alea inerente una certa attività in capo al soggetto privato" (Parere AVCP n.25/2012 del 20 dicembre 2012).

1. Continua l'AVCP nel parere medesimo : *"Le attività dirette a ripristinare la viabilità e la sicurezza delle strade interessate da incidenti stradali (cd. servizio di ripristino post incidente) ... sono riconducibili alla manutenzione delle strade, che in base all'art. 14, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992, recante il Codice della Strada, è affidata agli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione".* Con l'affidamento a Società esterna *"... l'amministrazione non sostiene i costi delle attività che si sono rese necessarie per il ripristino della viabilità stradale post incidente, in quanto tali interventi sono posti a carico della compagnia di assicurazione che assicura il soggetto civilisticamente responsabile dell'incidente stradale. L'affidatario del servizio, quindi, non percepisce alcun corrispettivo dall'amministrazione, ma ottiene la sua remunerazione unicamente attraverso lo sfruttamento economico del servizio stesso. La struttura del rapporto negoziale descritta dall'Istante, riproduce, sebbene con qualche adattamento, quello della concessione di servizi. L'oggetto del contratto, infatti, è un servizio pubblico, affidato ex lege all'ente proprietario della strada che, a sua volta, lo ha affidato in concessione a un operatore economico, il quale non percepisce corrispettivi dalla P.A., né dagli utenti della strada, i quali tuttavia sono indubbiamente i beneficiari ultimi dell'attività di ripristino. I costi sostenuti dall'Istante per ripulire le strade e riportare il sedime stradale nello stato che lo caratterizzava prima dell'incidente, sono posti a carico dell'assicurazione del soggetto che ha provocato il danno, sul quale dunque il concessionario del servizio si riva".*

DATO ATTO che la Convenzione stipulata in data 8 agosto 2013 con la quale è stato affidato è stato affidato il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, a titolo non oneroso per l'Amministrazione, alla Soc."Sicurezza ed Ambiente" s.p.a., con sede in Roma, è scaduta in data 7 agosto 2015 ;

CONSIDERATO, altresì, che l'Amministrazione concedente non ha ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'art.57, lett.b) del D.Lgs.n.163/2006, per un ulteriore anno dalla data di scadenza della Convenzione testè richiamata ;

RILEVATO, altresì, che il servizio oggetto della presente ha comportato per l'Amministrazione comunale un abbattimento dei costi discendenti dalla necessità di bonificare/pulire i siti interessati da sinistri stradali sia per non dovere impiegare personale dipendente che per il risparmio nell'uso di materiali propri ;

CONSIDERATO che tale indirizzo - anche in relazione ai benefici economici derivanti dall'affidamento all'azienda delle attività di cui sopra - risponde ai principi di efficienza, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa in relazione agli scopi sociali dei servizi demandati alla competenza del Comune ;

ATTESO che, inoltre, le tipologie di intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post-incidente stradale, consistono nella bonifica e nella pulitura della piattaforma stradale con:

- a) aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sul manto stradale ;
- b) recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale ;
- c) ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale.
- d)

RITENUTO, altresì, che le tipologie d'intervento di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono essere assicurate anche nel caso di incidenti relativamente ai quali non è possibile pervenire all'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento con la conseguenza che, in tale eventualità, l'onere economico relativo a tale intervento resterà a carico esclusivo del Concessionario del servizio che non potrà recuperare i costi dalle compagnie assicurative ;

ATTESA la necessità che il Concessionario si impegni a svolgere il servizio oggetto della presente determinazione anche su strade non di proprietà comunale, ma sulle quali sia chiamato ad intervenire personale dipendente del Corpo di Polizia Municipale di Sciacca o delle altre Forze di Polizia che operano in città;

TENUTO CONTO, altresì, di quanto sostenuto dall'AVCP nella Deliberazione n.64 – Adunanza del 27 giugno 2012 :

1. *“l'affidamento del servizio di ripristino post-incidente ... può correttamente inquadrarsi nell'ambito delle concessioni di servizi, con conseguente assoggettamento alla disciplina dettata dall'art. 30 del codice dei contratti pubblici” ;*
2. *“la richiesta avanzata, in alcuni bandi ed avvisi, da parte di talune stazioni appaltanti, e finalizzata ad ottenere dal concessionario il versamento di una percentuale sui risarcimenti ad esso erogati dalle compagnie di assicurazione non può ritenersi consentita trattandosi di concessione, senza costi per gli Enti locali” ; e ciò, anche “ ... alla luce del preliminare inquadramento giuridico del servizio in questione in termini di concessione e non di appalto. Trattandosi di concessione, infatti, non sussiste un corrispettivo da corrispondere al concessionario e la possibilità che il soggetto concedente stabilisca in sede di gara anche un prezzo è limitata dall'art. 30 comma 2 del codice alle sole ipotesi in cui venga imposto al concessionario di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare” ;*
3. *Da ultimo : “In merito, invece, all'ulteriore richiesta, contenuta negli stessi avvisi e bandi di concessione, concernente, in particolare, l'espletamento di servizi aggiuntivi, da espletarsi ad opera del concessionario e/o promotore, si osserva quanto segue.
Tale richiesta, può ritenersi consentita qualora strettamente attinente all'oggetto principale del contratto ed, altresì, strumentale, ai fini di un più tempestivo, efficiente ed efficace mantenimento e ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza stradale e reintegro delle condizioni ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali. In tale ottica può, pertanto, ritenersi consentita la richiesta del servizio consistente nel posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, transenne, ecc., per la protezione di punti singolari a seguito di incidente, od anche la previsione di un servizio di call center al pubblico per la rimozione e la sistemazione di segnaletica mobile, in grado di comportare una notevole riduzione dei tempi di intervento, rispetto all'ordinaria richiesta ad opera della Polizia Municipale e/o degli altri organi di Polizia, ovvero del personale dipendente del Comune. Qualora, il servizio aggiunto richiesto manchi di siffatte caratteristiche e preveda, al contrario, lo svolgimento di attività non funzionalmente attinenti, deve ricordarsi quanto più evidenziato dall'Autorità in diverse sue pronunce, ossia che la previsione di ulteriori servizi rispetto a quelli oggetto della concessione finisce, altresì, per sottrarre gli stessi al confronto concorrenziale del mercato, con possibile lesione dei principi di concorrenza, di parità di trattamento e di non discriminazione di cui all'articolo 2 del Codice dei Contratti Pubblici”.*

VISTO il Capitolato speciale d'oneri – allegato alla presente Determinazione - dal quale si rileva, tra l'altro, che nessun onere economico è posto a carico del Comune di Sciacca e che i costi del servizio reso dal Concessionario saranno sostenuti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli che rimangono coinvolti in sinistri stradali che abbiano a verificarsi nelle strade urbane ed extraurbane di Sciacca ;

CONSIDERATO che l'incarico del Servizio di che trattasi sarà conferito tramite espletamento di gara informale a procedura aperta con pubblicazione di bando ai sensi dell'art.30 commi 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006, secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione (art.83 D.Lgs. n.193/2006);

RITENUTO che la durata del servizio sarà di anni 2 (due), decorrenti dalla data di stipula della Convenzione con la Società aggiudicataria prevista dall'art.5 del Capitolato Speciale d'Oneri - allegato alla presente Determinazione ;

ATTESO, altresì, che è stato redatto apposito schema di Bando di gara - allegato alla presente determinazione;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ;

VISTE la L.R. n.48/1991, la L.R. n.23/1998, la L.R. n.30/2000 e la L.R. n.10/1991 ;

VISTA, altresì, la L.R. n.12/2011 ;

VISTO l'artt. 184 del T.U.EE.LL. (D.Lgs. n.267/2000) ;

VERIFICATO :

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio ;
- il rispetto della tempistica della legge ;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa ;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti

D E T E R M I N A

1. Di approvare lo schema di Bando di gara all'uopo predisposto ed il relativo Capitolato speciale d'oneri, riguardanti l'affidamento del “*Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali*”, nonché la pertinente modulistica ed il connesso Patto d'integrità ;
2. Di dare atto che l'affidamento di detto Servizio non comporta alcun onere economico a carico del Comune e che i costi di quanto reso dal Concessionario saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati ;
3. Di affidare l'incarico di cui sopra mediante esperimento di gara a procedura aperta con pubblicazione di bando ai sensi dell'art.30 comma 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione (art.83 D.Lgs. n.193/2006) ; la Commissione di gara sarà nominata con atto interno dal Dirigente del 7^Settore e sarà composta dal predetto Dirigente in qualità di Presidente, da n.1 (uno) Commissario di P.M. – Membro, e da un Ispettore/Agente di P.M. (Membro e Segretario) ;
4. Di dare atto che l'affidamento avrà una durata di anni 2 (due) decorrenti dalla stipula della Convenzione fra il Comune di Sciacca ed il Soggetto aggiudicatario ;
5. Di dare atto che possono partecipare alla gara tutti coloro che ne abbiano interesse e che siano in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara ;
6. Di dare ancora atto che la presente non comporta impegno di spesa ;
7. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente/C.te la P.M.

(Comm. Dott.Salvatore NAVARRA)

(Avv.Francesco CALIA)

**PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO AMMINISTRATIVA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della Determinazione Dirigenziale. Parere favorevole reso con la sottoscrizione della determinazione.

Sciacca, lì _____

Il Responsabile del 7^ Settore/Polizia Municipale

(Avv. Francesco CALIA)

**VISTO DI
REGOLARITA' CONTABILE**

Si appone, (ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000 e s.m.i. così come vigente in base alla legge regionale n. 48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione dirigenziale, la cui spesa trova copertura finanziaria all'intervento. _____ del bilancio comunale per l'esercizio finanziario _____, riferimento PEG di settore, cap _____.

Impegno di spesa n. _____ del _____

Sciacca, lì _____

Il Responsabile del 3° Settore

(Ragioneria, Finanze e Tributi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la Determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011, è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, con inserimento nel sito telematico dell'Ente (Reg.Pub.n. _____) ed affissione all'Albo pretorio (Reg.Pub.n. _____).

Il Messo Comunale

Sciacca lì, _____